



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Legge 6 ottobre 2017, n. 158

Schema d.F.C.M. ai sensi dell'art. 1, comma 2

Relazione illustrativa

La legge 6 ottobre 2017, n. 158, "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con una popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, anche istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno una popolazione fino a 5 mila abitanti. In sede di prima applicazione, l'articolo 1, comma 3, dispone che l'elenco dei comuni sia individuato tenuto conto della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, anno 2011 e prevede il successivo aggiornamento triennale dei dati sulla base delle rilevazioni ISTAT.

La legge intende prevedere misure a favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce, infatti, una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

Per poter beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 3 della legge, i comuni devono rientrare in almeno una delle tipologie descritte all'articolo 1, comma 2.

Con il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito l'ISTAT, sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle suddette tipologie al fine di consentire ai comuni di beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della medesima legge. La misurazione delle caratteristiche tipologiche dei piccoli comuni ha richiesto l'individuazione di specifici indicatori che sono stati definiti nelle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero dell'interno. L'analisi degli indicatori ha portato alla definizione di un parametro in grado di selezionare l'appartenenza o meno del comune alla prevista tipologia di legge. L'elenco dei parametri è contenuto nell'allegato A) al predetto decreto e nella Nota Metodologica, pure allegata al Decreto, dove sono specificati gli indicatori in base ai quali si verifica e si misura il possesso del parametro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

L'iter volto al riparto del citato Fondo deve ora proseguire con l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge in questione, *in primis* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con cui si definisce l'elenco dei piccoli comuni che, in base al citato decreto interministeriale dello scorso 10 agosto, rientrano nelle tipologie degli enti "finanziabili".

I comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che saranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, con la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Per il triennio di prima applicazione della legge è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti in quanto rientrano in almeno uno dei predetti parametri che sono stati calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota Metodologica allegata al richiamato decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020.

I parametri e gli indicatori verificati per ciascun comune sono riportati sinteticamente nell'intestazione delle colonne costituenti la matrice di selezione dei piccoli comuni che sotto forma di tabulato viene allegato allo schema di d.P.C.M. come **allegato A**). La verifica della rispondenza al parametro è contrassegnata dall'indice (*I*); in caso di parametri costituiti da più indicatori la rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall'indice (*I*), inoltre viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l'indice (*I*) vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristiche degli indicatori. L'indice (*0*) indica che non è verificata la prevista caratteristica dell'indicatore né tantomeno il parametro finale.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017, in quanto in possesso di almeno uno dei parametri individuati nella Nota metodologica allegata al D.M. 10 agosto 2020, sono n. **5.522**, corrispondenti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del 2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il **1° gennaio 2020**.

Si evidenzia la dinamicità annuale dei piccoli comuni per la costituzione di nuovi enti istituiti per effetto di fusioni o incorporazioni e la mancanza di dati propri al momento della formazione. Pertanto, durante il triennio di vigenza del d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 158 del 2017, nel caso di nuove fusioni, l'elenco dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utilizzata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati utilizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza.